

**SCHEDA SINTETICA**  
**LEGGE n. 154/2001**  
**“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”**

### **SCOPO ED OBIETTIVI DELLA LEGGE**

La L.154/2001 introduce nuove misure volte a contrastare in maniera incisiva i casi di violenza all'interno delle mura domestiche.

L'applicazione di tale legge ha il duplice scopo di prevenire il pericolo del consumarsi di reati di violenze fisiche e morali in seno alla famiglia e di recuperare i rapporti all'interno della stessa

E' un importante strumento di tutela per i soggetti vittime di violenze e ha come obiettivo quello di rafforzare siffatta tutela attraverso una duplice tipologia di interventi: in ambito penale e civile.

### **SOGGETTI DESTINATARI**

La legge è diretta a tutti quei soggetti (marito/moglie, convivente, figlio, genitore) che nell'ambito del nucleo familiare subiscono sottomissioni e violenze, non solo fisiche ma anche morali quali minacce, intimidazioni, pressioni e molestie psicologiche.

### **PENE APPLICABILI**

Il soggetto che subisce violenze fisiche e morali può chiedere e ottenere che vengano applicate specifiche **misure cautelari** in ambito penale e i c.d. **ordini di protezione** in ambito civile a carico del soggetto violento.

#### **In ambito penale**

##### **Il nuovo art. 282-bis c.p.p.**

La legge 154/2001 introduce nel codice di procedura penale l'art. 282 bis che prevede un'importante misura cautelare, quella dell' **“allontanamento dalla casa familiare”** del soggetto “violento”.

In seguito alla commissione di un reato che abbia ad oggetto violenze fisiche e morali nei confronti di un familiare il pubblico ministero può nel corso di indagini preliminari o del

dibattimento, chiedere al giudice incaricato, ove sussistano i presupposti della necessità e dell'urgenza, l'adozione delle suddette misure.

In particolare, il giudice, innanzi ad una richiesta, potrà:

- 1) prescrivere al soggetto violento di **lasciare subito la casa familiare** o di non farvi ritorno senza autorizzazione giudiziaria, per un periodo di tempo di sei mesi;
- 2) prescrivere il **divieto di avvicinarsi a luoghi determinati frequentati dalla famiglia**: in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti.

Se la frequentazione è necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive i tempi e i modi delle visite e può imporre limitazioni.

- 3) ingiungere il **pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi** che per effetto del provvedimento di allontanamento siano rimaste prive di mezzi adeguati. Il giudice determina in tal caso la misura dell'assegno, tenendo conto delle circostanze e della situazione economica dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento, ordinando anche, ove si renda necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante.

## **In ambito civile**

La legge 154/2001 introduce, nel libro I del codice civile, il titolo IX-bis, sotto la rubrica "**Ordini di protezione contro gli abusi familiari**", che con gli articoli 342-bis e 342-ter c.c. disciplinano i presupposti e i contenuti di tale misura.

Gli ordini di protezione possono essere richiesti dal soggetto vittima di violenze, al giudice quando la parte stessa subisca dalla condotta di un componente del proprio nucleo familiare un grave pregiudizio alla vita, alla salute psichica ed alla propria libertà e qualora *il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio*. (parole soppresse dalla L.304/03)

Il giudice su richiesta della persona offesa può ordinare al coniuge o al convivente o ad altro componente familiare che ha tenuto la condotta violenta:

- 1) **la cessazione della violenze e l'allontanamento del soggetto dalla casa familiare** (anche qualora la casa fosse di esclusiva proprietà del soggetto violento);
- 2) **divieto di frequentazione di luoghi determinati**, abitualmente frequentati dalla persona offesa, come il luogo di lavoro, i luoghi di istruzione dei figli della coppia, il domicilio della famiglia di origine e dei prossimi congiunti, salvo che la

frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. Ma in quest'ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e le eventuali limitazioni;

- 3) **ordine di pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi** che, per effetto dei suddetti provvedimenti, siano rimasti privi di mezzi adeguati;
- 4) Il giudice inoltre, può, in presenza di situazioni di forte tensione riscontrate all'interno del nucleo familiare, disporre **l'intervento dei servizi sociali** del territorio e dei **centri di mediazione familiare**, nonché delle **associazioni che abbiano come fine il sostegno e l'accoglienza di donne** e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti.

L'ordine di protezione non può superare i sei mesi e può essere prorogato, su richiesta della persona offesa, solo se ricorrono gravi motivi, per il tempo strettamente necessario, altrimenti, decorso il termine di legge o quello inferiore fissato dal giudice, il provvedimento decade automaticamente.

## **CONDIZIONI DI APPLICABILITA' DELLA LEGGE**

Il soggetto al fine di poter ottenere i benefici quali misure cautelari e ordini di protezione deve aver subito, da parte di un componente qualsiasi del suo nucleo familiare, violenze fisiche e morali o un grave pregiudizio alla vita, alla salute psichica ed alla propria libertà.

Attenzione un semplice litigio con il partner non può trasformarsi in pretesto per chiederne l'allontanamento dalla casa familiare è necessaria infatti che ci sia una "dimostrabile" situazione di disagio.

La parte offesa, anche personalmente senza l'assistenza di un legale, può proporre ricorso al Tribunale del proprio luogo di residenza o domicilio.

## **ORGANI GIURISDIZIONALI COMPETENTI**

Le misure cautelari, in ambito penale, sono disposte su richiesta del **pubblico ministero**, il quale deve presentare al **giudice competente** gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive.

La competenza a disporre l'applicazione o la revoca delle misure cautelari è attribuita al **giudice che procede**, il quale va identificato nel giudice davanti al quale pende il processo. Il provvedimento con il quale il giudice dispone l'applicazione di una misura cautelare ha forma di **ordinanza**.

Gli ordini di protezione, in ambito civile, vengono emanati dal **giudice** in seguito ad un istanza che prende il nome di **ricorso** proposto dalla parte, anche personalmente.

Il giudice adotta l'ordine di protezione con un provvedimento che prende il nome di **decreto**.

## **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA**

Al fine di dimostrare il reale stato di disagio vissuto dalla vittima è opportuno ben motivare e documentare il ricorso allegando **eventuali querele già proposte, documentazione sanitaria e reddituale** delle parti nonché indicando anche **informatori** che possano riferire sulle circostanze, informatori che la parte potrà far intervenire il giorno stesso della udienza.

La legge impone, altresì, al denunciante di fornire all'autorità giudiziaria elementi idonei a rinforzare l'ipotesi prospettata, in modo da consentire l'espletamento di indagini mirate, pur nel rispetto dell'obbligo di provvedere "senza ritardo", cioè nei primi giorni successivi all'emersione della notizia di reato. Il denunciante non deve svolgere indagini, ma deve agire in modo da evitare ogni rischio di inquinamento della prova. Per coloro che esercitano una professione sanitaria e che vengono a conoscenza, prestando la loro opera o assistenza, di casi che possono avere i caratteri di reato procedibile d'ufficio sussiste l'obbligo di referto.

## COMMENTO ALLA LEGGE

La famiglia rappresenta il luogo fondamentale, in cui convergono le diverse individualità ed ivi trovano lo spazio per esprimere la propria personalità in comunione reciproca.

Certi contesti familiari, tuttavia, possono essere il luogo in cui più facilmente e più frequentemente i desideri insoddisfatti, le rabbie, le frustrazioni, trovano sfogo e si trasformano in vera e propria violenza nei confronti dei familiari e dei conviventi.

La violenza, si manifesta attraverso vere e proprie violenze fisiche oppure attraverso forme nascoste che, senza necessariamente infierire sul corpo della vittima, coinvolgono la sua personalità provocandone alterazioni e disfunzioni varie (violenza morale o psicologica).

Questi ultimi atti di violenza molto spesso vengono praticate contemporaneamente, dando luogo ad una serie sistematica di maltrattamenti perpetrati ai danni del convivente, solitamente, di sesso femminile, più debole.

La legge n. 154 del 5 aprile 2001, concernente le "misure contro la violenza nelle relazioni familiari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001, ha introdotto alcuni interessanti rimedi volti ad arginare tempestivamente i fenomeni di violenza all'interno delle mura domestiche.

Con tale legge si porta a compimento un iter legislativo iniziato nel 1997 con il disegno di legge n. 72 "Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari", presentato dal Presidente del Consiglio Prodi e dal Ministro per le pari opportunità Finocchiaro Fidelbo il 18 luglio 1997 apportando delle novità al codice di procedura penale e al codice civile.

E' importante sottolineare come prima dell'entrata in vigore della legge 154/2001 gli unici strumenti di tutela per le vittime di maltrattamenti in famiglia erano da una parte, in sede penale, la possibilità di denunciare il soggetto "violento", con la possibilità di sollecitare il Pubblico ministero a richiedere l'applicazione di una specifica misura cautelare coercitiva che consisteva nel **divieto di dimora**, dall'altra la presentazione di un ricorso d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* e dall'altra in sede civile chiedere un ricorso per separazione personale, con l'inevitabile conseguenza, in tutti questi casi, della definitiva rottura del legame familiare.

Con la legge in esame il soggetto vittima di violenze può, anche personalmente chiedere e ottenere attraverso uno specifico provvedimento giudiziale sia in ambito penale che in ambito civile l'applicazione di misure cautelari e dei c.d. ordini di protezione.

## **ALTRE OSSERVAZIONI**

Un dato significativo della legge, è l'espressa tutela, sia nel settore penale che in quello civile, riconosciuta alla persona convivente non unita da vincoli matrimoniali, dovendosi intendere per tale colui che ha una relazione familiare che prescinda dalla semplice sussistenza di meri rapporti di assistenza e solidarietà e dalla semplice coabitazione.

La relazione familiare deve essere caratterizzata, da una comunanza di vita abituale e stabile, che può esistere anche indipendentemente da un rapporto di parentela ed affinità.

Lo schema di progetto di legge governativo, trasformato, poi, nella legge in oggetto, prevedeva, inizialmente, il rispetto di un particolare limite: quello, cioè, che la tutela della convivenza potesse essere garantita solo se fosse stata soddisfatta una specifica condizione consistente nella presenza di figli oppure nella titolarità di un diritto reale dell'abitazione da parte della persona offesa convivente.

Più semplicemente, nei nuclei familiari non derivanti da matrimonio, il convivente poteva conservare il domicilio e ottenere l'assegnazione della casa familiare solo se affidatario dei figli minori o coabitante con maggiorenni non autosufficienti.

Con l'approvazione della legge 154/2001 anche il convivente vittima di violenze con l'ordine di protezione può ottenere, ancorché temporaneamente, l'assegnazione della casa familiare, oltre alla liquidazione di un assegno di mantenimento. Si evidenzia quindi come sia stato compiuto un ulteriore passo avanti nel riconoscimento di un fenomeno sociale sempre più diffuso quale è quello della convivenza di fatto.

## **GIURISPRUDENZA**

**Il seguente caso rende evidente la possibilità in cui il soggetto violento, sia il figlio maggiorenne a danno dei genitori e del fratello minore d'età.  
(Tribunale di Venezia 10 agosto 2005)**

I coniugi VERDI avevano due figli, uno maggiorenne l'altro minorenni. Il figlio maggiore, sin dal 2001, faceva uso di sostanze stupefacenti e, successivamente alla scoperta da parte dei genitori della sua condizione di tossicodipendente, da circa 6 anni aveva iniziato ad avere comportamenti violenti in famiglia.

A seguito di una crisi di astinenza associata ad una crisi depressiva egli era già stato sottoposto ad un Trattamento sanitario obbligato (TSO) presso il Centro Salute Mentale dell'Ospedale Civile.

Nondimeno, una volta tornato a casa a seguito del TSO, aveva continuato ad accusare i genitori di essere i responsabili del suo malessere arrivando alcune volte, durante le sue crisi, a rompere lampadari, sedie o mobili nell'abitazione se non addirittura ad offendere pesantemente i genitori arrivando **persino a picchiare il padre**.

I genitori avevano sopportato tale situazione nella speranza di convincere il figlio a sottoporsi ad una cura al fine di superare sia il suo malessere che la sua condizione di tossicodipendente.

Tuttavia, negli ultimi mesi la situazione era oltremodo degenerata tanto da divenire insostenibile, anche considerando la circostanza che il figlio minore, proprio a causa degli atteggiamenti violenti assunti dal fratello in famiglia, viveva in una **condizione costante di stress** e tensione emotiva che lo portavano a manifestare una generale situazione di malessere psico – fisiche.

A ciò si aggiungevano circostanze precise che costringevano la madre addirittura a chiudersi in camera da letto, con sfondamenti della porta da parte del figlio maggiorenne con traumi contusivi alla madre.

Vista la gravità degli episodi verificatisi e delle minacce subite, i coniugi con il figlio minore decidevano di trascorrere le notti in albergo.

I genitori, a causa della gravità della situazione così come sopra descritta e, in particolare, al fine di tutelare in primis l'integrità psico-fisica del figlio minore, oltre che la propria, si vedevano costretti a ricorrere al Tribunale per ottenere il provvedimento di cui all'art. 342 ter cc, i c.d. "ordini di protezione".

Il giudice, del Tribunale di Venezia, ravvisata la sussistenza dei presupposti e, in particolare, la presenza nell'abitazione del minore, eccessi d'ira del resistente, episodi di violenza alle cose, nocimento all'integrità morale quanto meno del minore, predisposizione di ulteriore e diversa abitazione a favore del resistente da parte dei genitori, disponeva **l'allontanamento con limite nei sei mesi**.

## DOMANDE FREQUENTI

### **1. Cosa sono le misure cautelari e che importanza rivestono all'interno della legge 154/2001?**

Le misure cautelari, disciplinate dal codice penale agli art. 272-325, sono provvedimenti provvisori ed urgenti che vengono emanati dall'autorità giudiziaria, prima di un giudizio definitivo sulla colpevolezza, con lo scopo di privare il soggetto "violento" di alcuni diritti fondamentali, quali la libertà personale, disponibilità economiche ecc...

Si suddividono in personali e reali:

**Misure personali:** oggetto è la persona indagata o imputata, la quale vede temporaneamente soppressa o limitata la propria libertà di movimento o altri diritti e facoltà inerenti la propria persona. Si suddividono ulteriormente in coercitive che limitano la libertà della persona e interdittive che limitano l'esercizio di determinati diritti (es. Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori)

**Misure reali:** oggetto è invece una cosa, ovvero un bene mobile o immobile che viene sottoposto a sequestro.

Nella legge 154/2001, si individuano le misure c.d. personali esse suppliscono a quel vuoto legislativo che si era venuto a creare per tutte quelle situazioni che non potevano essere tutelate in sede di separazione, divorzio ed anche nelle more di tali procedure

### **2. Quali sono le conseguenze in caso di mancato rispetto delle misure cautelari e degli ordini di protezione?**

In caso di elusione delle misure cautelari o degli ordini di protezione il soggetto "violento" è punito con la pena prevista dall'art. 388, comma 1, c.p. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo.

L'art. 388 c.p. disciplina il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. In particolare, la pena applicabile all'ipotesi di reato di cui al comma 1 è la **reclusione fino a tre anni o la multa da duecentomila a due milioni di lire**; l'ultimo comma prevede la punibilità a querela della persona offesa, in quanto è la vittima della violenza che deve esprimere la volontà che il colpevole sia punito, tramite la segnalazione al giudice della mancata esecuzione spontanea dell'ordine di protezione.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME COLLEGATE**

### **Legge n. 304/03 “Modifica all’articolo 342 bis del c.c. in materia di ordine di protezione degli abusi familiari”**

L’art. 1 della legge 6 novembre 2003 n. 304 ha soppresso le parole “*qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio*” individuate nell’art. 342 bis.

L’art. 342 bis prevedeva la possibilità da parte del soggetto vittima di violenza di ottenere, attraverso un ricorso al giudice competente l’applicazione di un provvedimento contenente l’ordine di protezione. I presupposti andavano identificati, nella sussistenza di una condotta “*causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro*” e nella non perseguibilità d’ufficio del reato.

Attraverso la soppressione delle parole suddette si può, invece, chiedere e ottenere il provvedimento anche in ipotesi in cui il reato sia perseguibile d’ufficio non pregiudicando in tal modo l’intenzione del legislatore di creare un doppio binario (penalistico e civilistico).

### **Legge 149/2001 “Diritto del Minore alla propria famiglia”**

Al fine di frenare il fenomeno della violenza in famiglia, il legislatore italiano ha emanato oltre la legge n. 154 del 2001, anche la legge n. 149 del 2001, che prevede la possibilità, per il Tribunale per i Minorenni di disporre, nei confronti di chi abbia compiuto atti di violenza intrafamiliare, la misura dell’allontanamento dall’abitazione della famiglia. La misura introdotta dalla l. n. 149 del 2001 è rivolta, infatti, esclusivamente a favore dei minori che subiscono un pregiudizio da parte dei genitori.

### **Art. 291 c.p.p. – Procedimento Applicativo –**

1. *Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.*
  2. *Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell’art. 27.*
- 2bis. In caso di necessità o urgenza, il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell’interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all’art. 282bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.*

### **Art. 388 c.p. – Mancata esecuzione dolosa in un provvedimento del giudice –**

*Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria, compie sui propri o sugli altri beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione, con la reclusione fino a tre anni con la multa da € 103 a € 1032.*

*La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.*

*Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento (491- 497 c.p.c.) ovvero a sequestro giudiziario o conservativo (2905, 2906 c.c.; 671 ss. c.p.c ; 682 c.n) è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 309 €.*

*Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da € 30 a € 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da € 51 a € 516 se il fatto è commesso da custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.*

*Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero al sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 516.*

*Il colpevole è punito a querela (120 – 126; 336 ss. c.p.p.) della persona offesa.*

### **Art. 288 c.p p.. – Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori –**

- 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (c.c. 316), il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.*
- 2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale (c.p. 609 e ss.), ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti (c.p. 307) la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.*

### **Art. 283 c.p.p. – Divieto e obbligo di dimora –**

- 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede (279).*
- 2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora , il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede (279), dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza di tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.*

3. *Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con l'obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.*
4. *Il giudice, può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro (284 3° comma)*
5. *Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o di alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata (275), il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.*
6. *Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione (276).*

#### **Art. 700 c.p.c – Provvedimento d'urgenza: Condizioni per la concessione**

*Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.*